

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	24
Data del provvedimento	21-12-2020
Oggetto	
Contenuto	ACCORDI CON RR.SS.AA. SOTTOSCRITTI AI SENSI DGRT 995/2016.

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Daniele Mannelli
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11:00** in modalità di videoconferenza su piattaforma dedicata - <https://dgaustc.whereby.com/dipartimento-rst>, si è riunita l'Assemblea, su convocazione della Presidente. Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>Rappresentante</i>		<i>quote</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Comune Abetone Cutigliano	Barachini Alessandro	Sindaco	0,81%		X
Comune Agliana	p. Benesperi Luca Ass. G.Avanzo	Sindaco	6,75%	X	
Comune Marliana	Marco Traversari	Sindaco	1,24%	X	
Comune Montale	p. Ferdinando Betti Ass. Sandra Neri	Sindaco	4,13%	X	
Comune Pistoia	Anna Maria Ida Celesti	vice sindaco	34,76%	X	
Comune Quarrata	p. Marco Mazzanti Ass. Annalia Colzi	Sindaco	10,08%	X	
Comune Sambuca Pistoiese	Fabio Micheletti	Sindaco	0,62%		X
Comune San Marcello Piteglio	p. Luca Marmo Ass. Roberto Rimediotti	Sindaco	3,12%	X	
Comune Serravalle Pistoiese	p. Piero Lunardi Anna Maria Ida Celesti	Sindaco	4,49%	X	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Delegato	33,00%	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

<i>Organismi/nominativo presidente</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini		X
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri		X



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera	
Data della delibera	21-12-2020
Oggetto	
Contenuto	ACCORDI CON RR.SS.AA. SOTTOSCRITTI AI SENSI DGRT 995/2016.

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Daniele Mannelli
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n.2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n.3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n.3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie1;
- con propria deliberazione n.1, n.2 e n.3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Preso atto che con deliberazione G.R.T. n. 995 del 11/10/2016 è stato approvato lo schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, in attuazione della deliberazione della G.R.T. n. 398/2015;

Richiamata la precedente deliberazione n. 38 del 28 /12/2016 con la quale l'Assemblea dei Soci ha approvato, tra gli altri, i contratti dal 1/1/2017 la durata fino al 31 dicembre 2019 coi seguenti soggetti gestori:

1. Fondazione Turati - RSA Gli Alberi
2. Fondazione Turati - RSA I fiori
3. Consorzio Comars - RSA Villone Puccini
4. Consorzio Comars - RSA Villa Serena
5. Cooperativa Gli Altri - RSA Bonelle
6. Cooperativa Gli Altri - RSA Cantagrillo
7. Consorzio Cori - RSA Domus Pacis
8. La Magnolia SRL Case di Riposo - RSA Villa Chiara
9. Dario SRL - RSA Villa Guidotti
10. Consorzio ASTIR - RSA Le Lame

Richiamate le precedenti deliberazioni con le quali l'Assemblea dei Soci ha disposto - n. 21 del 20/12/2019 e la successiva n. 19 del 16/10/2020 -, rispettivamente, fino al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

Visto che lo schema di accordo contrattuale approvato con deliberazione G.R.T. n. 995/2016 prevede durata triennale tra committente e gestore e considerato pertanto di procedere alla approvazione di schema contrattuale per un ulteriore triennio;

Ritenuto, altresì, di prendere atto delle rette di parte sociale vigenti, come da schema allegato, dando atto che ogni modifica delle stesse dovrà, comunque, essere concordata con questo ente, costituendo tale modifica *addendum* all'accordo contrattuale;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100PISTOIA

Con la modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 8

Con votazione unanime.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della scadenza dei rapporti contrattuali indicati in premessa;
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di accordo contrattuale tra Società della Salute P.se e i gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti - modulo base, **Allegato A**);
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Direttore della Società della Salute P.se a sottoscrivere le convenzioni, come da schemi contrattuali **Allegato A**), a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, come disposto dalla deliberazione G.R.T. n. 995 del 11/10/2016;
- 4) **DI DARE ATTO** che nell'**Allegato B**) sono riportate, per ciascuna struttura, le rette di parte sociale vigenti e che ogni modifica delle stesse dovrà, comunque, essere concordata con questo ente, costituendo tale modifica *addendum* all'accordo contrattuale;
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo on line;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e ai soggetti gestori indicati nel presente atto.

**f.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)**

**f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)**

Allegato A)

Repertorio n. ____ del ____

ACCORDO CONTRATTUALE

Oggetto: Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti per il periodo – 1.1.2021 – 31.12.2023.

TRA

La Società della Salute Pistoiese C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 35 d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata dal Direttore nella persona del Dr. Daniele Mannelli, nato a Pistoia il 09/03/1973, in quanto incaricato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione Assemblea dei Soci n° __/2020

E

_____ C.F e P.I. _____ con Sede Legale in _____, Via _____ n° ____, quale Ente Gestore della Struttura residenziale per persone anziane denominata RSA _____ e ubicata in _____ (__) via _____ n° ____, legalmente rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ (__) il __/__/____, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

PREMESSO

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;
- che alla data del 31/12/2019 sono scaduti gli accordi contrattuali stipulati coisoggetti gestori delle RR.SS.AA. per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dall'Azienda USL 3 Pistoia, già cedute alla Società della Salute Pistoiese con Deliberazioni del Direttore Azienda Sanitaria n. 350/2015 e n. 399/2015;
- che in base alle suddette Deliberazioni il Consorzio provvederà a liquidare le quote sanitarie a carico dell'Azienda USL 3 Pistoia, oggi Azienda Toscana Centro, previo trasferimento delle stesse alla Società della Salute Pistoiese;
- che con precedenti deliberazioni- n. 21 del 20/12/2019 e la successiva n. 19 del 16/10/2020 -l'Assemblea dei Soci ha disposto le proroghe, rispettivamente, fino al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. __ del 21/12/2020 è stato previsto il rinnovo dell'Accordo contrattuale con le strutture residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese fino al 31/12/2023, ai sensi del DGRT 995/2016;
- la Regione Toscana, in applicazione della L.R. 29 dicembre 2009 n. 82, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie che ospitano anziani non autosufficienti;

- con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di titolo d'acquisto, potranno esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, tenuto conto anche di quanto previsto dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa, di valutazione del bisogno e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali che dovranno essere pienamente coerenti con le vigenti normative e con quanto previsto dal presente accordo;
- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. n. 84/2015;
- al fine dell'effettiva realizzazione del sistema della libera scelta, si ritiene necessaria la stipula di appositi accordi tra le parti interessate al fine di dare formale definizione ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra RSA e assistito beneficiario del titolo di acquisto;
- gli enti competenti per la programmazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali (di seguito indicati come "servizi competenti") intendono avvalersi della struttura denominata _____ ubicata nel Comune di _____ in via _____, per l'erogazione di servizi socio- sanitari residenziali a beneficio di persone non autosufficienti, nel rispetto della normativa di riferimento;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 i rapporti contrattuali in materia di assistenza semiresidenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, fermo il tetto finanziario disponibile per ciascun anno per l'intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate;
- che pertanto, per le RSA non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogatogli dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello aziendale;

Premesso altresì che si intende per:

- Titolo di acquisto: il documento rilasciato dai servizi competenti all'assistito, destinato alla Residenza scelta dall'assistito nel quale sono indicati il corrispettivo sanitario e sociale.
- Corrispettivo sanitario del titolo di acquisto: importo della quota sanitaria determinata dalla Regione Toscana a carico del Servizio Sanitario.
- Corrispettivo sociale del titolo di acquisto: importo di parte sociale del titolo d'acquisto indicante quanto pagato dal cittadino e eventualmente versato dall'Ente Pubblico alla Residenza sotto forma di intervento economico integrativo, a copertura della parte residua della quota sociale (partecipazione).
- Variazioni dello stato di salute: variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito, conseguenti alla rivalutazione dell'UVM e variazione delle condizioni socio sanitarie dell'assistito (ad esempio a seguito di evento patologico o traumatico) che dovranno trovare corrispondenza nella cartella personale dello stesso assistito tenuta presso la struttura.
- Impegnativa-modulo: documento che conferma l'ammissione dell'assistito nella residenza e che è inviato dai servizi competenti prima dell'ingresso, alla stessa e all'assistito (o suo legale rappresentante).

- Servizi competenti: le istituzioni e gli uffici che, in base alla specifica organizzazione territoriale, esercitano la funzione di individuare e gestire le risposte ai bisogni degli assistiti.
- Legale rappresentante dell'assistito: la persona indicata con provvedimento formale dell'autorità giudiziaria quale soggetto incaricato di tutelare la cura e gli interessi dell'assistito.
- Progetto Assistenziale Personalizzato: il progetto elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale sintetizzato nella apposita Scheda. Ai fini della garanzia della personalizzazione dell'intervento e la continuità del percorso assistenziale, la Scheda PAP che l'UVM trasmette alla Struttura deve essere corredata di tutte le schede e le scale somministrate per la valutazione del bisogno secondo il modello previsto dalla normativa regionale vigente, affinché la definizione del PAI da parte della Struttura sia coerente con quanto definito in sede di UVM e concertato con la famiglia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto

1. Il Consorzio si avvale della residenza sanitaria assistenziale..... ubicata in..... via....., nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale, permanente, temporanea o con carattere di urgenza, per anziani ultra sessantacinquenni e per persone di età inferiore a sessantacinque anni con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile, valutati non autosufficienti e in possesso di Progetto Assistenziale Personalizzato residenziale e titolo di acquisto per modulo "non autosufficienza stabilizzata, tipologia base".
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo

2. Obblighi della struttura

1. La struttura s'impegna

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
 - a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura;
 - a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 - a garantire la figura di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 26 marzo 200815/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e
- documento firmato digitalmente**

di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;

- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura
- ad aggiornare tempestivamente, in caso di decesso o dimissioni, il portale RSA di cui al successivo art. 13, per segnalare la disponibilità di posti letto;

3. Procedure di ammissione

1. L'assistito in possesso del Progetto Assistenziale Personalizzato, dal momento della comunicazione del diritto al titolo d'acquisto da parte dei competenti servizi sociosanitari territoriali, effettuata secondo le modalità concordate nella documentazione progettuale, ha 10 giorni lavorativi di tempo per indicare la struttura prescelta tra quelle accreditate e firmatarie del presente accordo, riportate nel Portale regionale dell'offerta residenziale toscana di cui al successivo art. 13 e per comunicare la scelta ai servizi competenti.

2. I servizi competenti, attraverso gli uffici preposti, ricevuta la comunicazione della struttura prescelta da parte dell'assistito o suo legale rappresentante, autorizzano l'ospitalità presso la stessa entro i successivi 2 giorni lavorativi.

3. La data di ingresso viene concordata tra assistito, servizi competenti e struttura prescelta e deve essere fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione all'assistito della disponibilità del titolo di acquisto da parte dei servizi competenti.

4. L'ammissione dell'assistito nella residenza è confermata dall'invio alla struttura e all'assistito (o suo legale rappresentante), prima dell'ingresso, di un'impegnativa modulo. Esso riporta, tra le informazioni necessarie anche:

- il Progetto Assistenziale Personalizzato contenente l'indicazione del periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;
- le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate;
- il corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto;
- il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto.

5. La struttura, entro 1 giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare l'avvenuta ammissione ai servizi competenti, secondo le modalità concordate e aggiornare, entro lo stesso termine, i dati relativi alla disponibilità dei posti letto sul portale regionale dedicato all'offerta residenziale di cui all'art. 13 del presente accordo.

6. La struttura non potrà rifiutare l'inserimento di un assistito che abbia esercitato il diritto di scelta, in relazione al quale sia stato autorizzato il titolo di acquisto, compatibilmente con la disponibilità di genere nelle camere plurime.

7. Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della struttura che dovrà accogliere l'assistito.

4. Tutela della salute

1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.
2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale.
3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti.
4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito conseguenti alla rivalutazione dell'UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti.
5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base.
6. La Struttura è tenuta, altresì:
 - a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
 - b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale;
 - c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all'accompagnamento dell'ospite con costi non a carico della struttura;
 - d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l'assistito;
 - e) in caso di malattia, a prestare all'assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura;
 - f) a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l'assistito;

- g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell'assistito;
- h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA;
- i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
- j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell'assistito, ad avvisare i familiari, l'amministratore di sostegno o, in loro assenza, l'operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico;
- k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. in numero congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

5. Organizzazione della vita comunitaria

1. La struttura si impegna a:

- garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d'affezione.

La struttura si impegna, altresì:

- a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale, avendo cura che anche gli operatori mantengano le competenze relazionali indispensabili affinché ciò avvenga;
- a consentire l'accesso libero durante le ore diurne (8-20) e a concordare, nelle restanti ore, l'accesso alla struttura da parte di familiari e amici degli assistiti, fatte salve - per il rispetto della privacy - le fasce orarie di svolgimento delle attività di igiene personale e terapia e dei pasti, indicate nel regolamento della Struttura;
- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del Comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato, favorendo, quando possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;
- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

6. Dimissioni

1. La Struttura comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il portale regionale di cui al successivo art. 13.

2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;

- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della struttura;
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.

7. Corrispettivo del titolo di acquisto e importo totale della retta

1. Per le prestazioni a favore di assistiti non autosufficienti di cui al presente contratto, la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico dell'Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie.

Il corrispettivo di parte sanitaria del titolo d'acquisto: € _____ al giorno, così come definita dalla Regione Toscana.

Il corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto: € _____ al giorno, a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso.

Per un totale di € _____ al giorno.

La quota sociale determinata dalla struttura è pari a € _____ al giorno, così come indicata nel portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale RSA) di cui al successivo articolo 13.

L'eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera determinata dalla struttura e l'importo del titolo di acquisto a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico dell'assistito.

8. Corrispettivo sanitario del titolo di acquisto

La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.

E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

In particolare la struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbimento (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La struttura si impegna altresì a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, Delibera Giunta Regione Toscana n. 208/2016).

9. Corrispettivo sociale del titolo di acquisto

1. Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale del titolo d'acquisto sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n.402/2004.

Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti intimi degli assistiti, il vitto, il parrucchiere e il podologo (una prestazione mensile per ciascuno), il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.

2. Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

3. Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell'impegnativa/contratto di ospitalità.

L'importo su cui calcolare la compartecipazione a carico del Comune di residenza dell'assistito, è pari a €

4. La Struttura può richiedere alle persone ospitate oggetto del presente accordo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fino a un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico. Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente. Nel caso si tratti di assistiti in regime di ricovero temporaneo programmato per un periodo non superiore a 60 giorni, il deposito cauzionale può essere fissato in misura pari al 30% della quota sociale complessiva. Il deposito resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l'eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell'assistito.

5. La Struttura in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.

6. In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, perfezionatosi con l'insorgenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.

10. Ricovero ospedaliero e altre assenze

1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in struttura.

2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla struttura il 70% della quota sociale.

4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

5. In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è possibile concordare con la struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale carico dell'assistito.

11. Pagamento del corrispettivo

1. La struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

- nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra.

Entro lo stesso termine, la struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l'eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.

3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda.

4. La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.

12. Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

13. Debito informativo

1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda di riferimento e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.
2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Azienda USL al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.
3. Ogni tre mesi, le Strutture dovranno inviare alle Commissioni competenti l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.
4. La struttura è tenuta, entro 1 giorno lavorativo dal verificarsi di modifiche relative alla disponibilità dei posti letto, ad aggiornare il portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale RSA). La Struttura è direttamente responsabile delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali e organizzative e all'offerta dei posti letto riportate nel Portale RSA.
5. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR una volta disponibile.
6. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.

14. Durata

1. Il presente contratto entra in vigore il 1 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2019 (tre anni). E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

15. Inadempienze

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in Struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
2. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

3. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione, a tutte le Aziende USL/SdS ed al Comune in cui ha sede la struttura.

16. Risoluzione e recesso

1. Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art.14;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

2. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

3. La struttura si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omissso dal Consorzio in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

17. Norme generali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

18. Foro competente

1. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Pistoia.

19. Registrazione

1. Il presente contratto, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso.

2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100PISTOIA

Pistoia li _____

Pistoia, li _____

Per la Società della Salute Pistoiese

Per _____ Il

Il Direttore

Legale Rappresentante

Dr. Daniele Mannelli

Sig.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti contraenti dichiarano espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 12, 17, 18, 19 e 22.

Per la Società della Salute Pistoiese

Per _____

Il Direttore

Il Legale Rappresentante

Dr. Daniele Mannelli

Sig.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

ATTO DI DESIGNAZIONE

A

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La Società della Salute Pistoiese, con sede in Pistoia, via G. Matteotti, 35, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 con il presente atto

DESIGNA

A

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

_____ nella persona di _____, al quale la società della Salute Pistoiese ha conferito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 27/05/2016 il rinnovo della convenzione, già convenzionata con l'Azienda USL 3 Pistoia, quale Ente Gestore della Struttura Semiresidenziale per persone anziane denominata Centro Diurno _____ ubicata in _____ via _____ n° ____, l'attività assistenziale di tipo semiresidenziale riservata a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo – 01/04/2016 – 31/12/2016.

Il Responsabile in tale veste si impegna a:

- designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno chiamati ad effettuare le operazioni nell'ambito delle attività suddette, fornendo loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto trattamento di dati, nonché fornendo alla Società della Salute Pistoiese l'elenco dei soggetti individuati come incaricati;
- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle proprie funzioni e nel rispetto delle norme di legge;
- compiere quanto necessario per l'osservanza delle vigenti disposizioni normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al riguardo dal Titolare e dal Regolamento Consortile attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03, pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio - www.sdspistoiese.toscana.it - Amministrazione Trasparente - link "Privacy"- Regolamento Privacy;
- informare la Società della Salute Pistoiese della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Società della Salute Pistoiese o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso;
- verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- informare la Società della Salute Pistoiese in caso di incidente di sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100PISTOIA

- indicare alla Società della Salute Pistoiese i soggetti incaricati, fornendone gli estremi identificativi, le cui attività rientrano tra le competenze degli "Amministratori di Sistema" di cui al provvedimento del Garante Privacy del 27.11.08 come modificato ed integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi.

Pistoia, addì

p. il Titolare del trattamento dei dati
Società della Salute Pistoiese
Dr. Daniele Mannelli

Per presa visione
il Responsabile esterno del trattamento dei dati
Sig. _____

Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Società della Salute Pistoiese per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003.

Allegato B)

Soggetto Gestore - RSA		DELIBERA AUSL TC	DECORRENZA (quota sanitaria) DGRT 1481/2018	DELIBERA SDS	DECORRENZA SDS (quota sociale)	QUOTA SOCIALE dal 01/01/2021
1	Fondazione Turati - RSA Gli Alberi		01/01/2020	Delibera Assemblea dei Soci n. 38 del 28/12/2016	01/01/2017	53,50
2	Fondazione Turati - RSA I fiori		01/01/2020	Delibera Assemblea dei Soci n. 38 del 28/12/2016	01/01/2017	53,50
3	Consorzio Comars - RSA Villone Puccini		01/01/2020	Delibera Assemblea dei Soci n. 20 del 20/12/2019	01/01/2021	51,32 IVA inclusa
4	Consorzio Comars - RSA Villa Serena		01/01/2020	Delibera Assemblea dei Soci n. 20 del 20/12/2019	01/01/2021	51,32 IVA inclusa
5	Cooperativa Gli Altri - RSA Bonelle		01/01/2020	Delibera Assemblea dei Soci n. 20 del 20/12/2019	01/01/2021	51,32 IVA inclusa
6	Cooperativa Gli Altri - RSA Cantagrillo		01/01/2020	Delibera Assemblea dei Soci n. 20 del 20/12/2019	01/01/2021	51,32 IVA inclusa
7	Consorzio Cori - RSA Domus Pacis		01/01/2020	Richiesta prot. n. 2971/2020	01/01/2021	48,82
8	La Magnolia SRL Case di Riposo - RSA Villa Chiara		01/01/2020	Delibera Assemblea dei Soci n. 38 del 28/12/2016	01/01/2017	53,50
9	Dario SRL - RSA Villa Guidotti		01/01/2020	Delibera Assemblea dei Soci n. 38 del 28/12/2016	01/01/2018	52,00
10	Consorzio ASTIR - RSA Le Lame	è una RSA di Proprietà dell'Azienda USL gestita dal consorzio ASTIR Delibera Azienda USL Toscana Centro N. 465 del 17/04/2020 proroga anno 2020 – Delibera Azienda USL Toscana Centro N. 1414 del 25/11/2020 indizione nuova gara				41,32

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 24 del 21-12-2020

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 05-01-2021 al 20-01-2021

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data**